



Piano di Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17.11.2023

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Via T. Tasso 8 – 24121 Bergamo

Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, C. F. e P. IVA n. 02910070164

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	4
2.1. PROFILO DELLA SOCIETÀ	4
2.2 IL QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER LE SOCIETÀ IN CONTROLLO PUBBLICO	4
3. IL PPC DI VISIT BERGAMO	6
4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	6
5. GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	7
6. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
7. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO OBBLIGATORIE EX L. 190/2012	10
7.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	10
7.2 CODICE ETICO.....	10
7.3 SISTEMA DISCIPLINARE E COLLEGAMENTO CON LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.....	11
7.4 CONFLITTO DI INTERESSE.....	11
7.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”).....	12
7.6 ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE.....	16
7.7 DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ E RELATIVE AL CD. PANTOUFLAGE.....	16
8. TRASPARENZA	17
8.1 ACCESSO CIVICO.....	18
9. FLUSSI INFORMATIVI, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	19
9.1 FLUSSI INFORMATIVI E MONITORAGGIO.....	19
9.2 PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO.....	20
10. ALLEGATI AL PIANO	20

1. Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

CDA: Consiglio di Amministrazione di Visit Bergamo

Codice dei Contratti Pubblici: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*

Codice Etico: Codice Etico adottato da Visit Bergamo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Decreto FOIA: Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, adottato per effetto della delega contenuta all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*

Decreto Trasparenza: Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., come modificato dal Decreto FOIA, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*

Decreto Whistleblowing: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*

Legge 190: Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*

Linee Guida ANAC: Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*

Modello 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adottato da Visit Bergamo

ODV: Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Piano Nazionale Anticorruzione o PNA: Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, recante *"Piano Nazionale Anticorruzione 2022"*

PPC, Piano o il presente documento: Piano di Prevenzione della Corruzione di Visit Bergamo, adottato in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, Legge 190/2012

Visit Bergamo: AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - Società consortile a responsabilità limitata

2. Introduzione

2.1. Profilo della Società

Visit Bergamo nasce dalla precisa volontà di Camera di Commercio di Bergamo, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo per sviluppare tutte le iniziative che possano contribuire alla promozione del sistema economico turistico della provincia di Bergamo, nel rispetto ed esaltazione dei valori del territorio e dell'ambiente. Gli scopi che l'Agenzia si prefigge sono:

- conoscere e studiare le vocazioni e le potenzialità turistiche nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo, anche mediante ricerche di mercato e statistiche allo scopo di migliorare i rapporti fra domanda e l'offerta;
- coordinare progettualità e le iniziative degli operatori pubblici e privati della provincia di Bergamo nel settore del turismo offrendo tutti i supporti necessari per la realizzazione di progetti e iniziative;
- realizzare direttamente azioni di marketing, programmi di qualità, promozioni e campagne pubblicitarie al fine di potenziare l'immagine della città e della provincia di Bergamo;
- partecipare a fiere, workshop, borse, manifestazioni ed eventi in Italia ed all'estero;
- promuovere, sviluppare e potenziare le strutture turistiche anche individuando e reperendo le necessarie risorse sia in ambito locale che regionale, nazionale e comunitario.

Inoltre, Visit Bergamo svolge attività commerciali, principalmente attraverso un contratto di Co-Marketing con Sacbo S.p.A. (gestore aeroportuale per l'Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al Serio), nonché tramite:

- la vendita prodotti agroalimentari presso l'infopoint enogastronomico;
- attività di merchandising;
- iniziative realizzate in qualità di soggetto attuatore per il Comune di Bergamo (es. sponsorizzazione per la cerimonia di apertura dell'evento Capitale italiana della Cultura 2023).

Visit Bergamo è il marchio dell'Agenzia per lo sviluppo e la promozione turistica della provincia di Bergamo che è stata costituita il 17 ottobre 2001.

In qualità di società in controllo pubblico, Visit Bergamo ha provveduto ad integrare il proprio sistema di controllo ex D.Lgs. 231/2001 (la Società è dotata di un Modello 231 e di un ODV) con delle misure di prevenzione della corruzione, contenute nel presente PPC, in conformità alle previsioni della Legge 190 e degli atti regolatori emanati dall'ANAC, tra cui in particolare il PNA e le Linee Guida ANAC, nonché ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Decreto Trasparenza. A tale ultimo riguardo si fa riferimento alla sezione "Società Trasparente" immediatamente accessibile dalla home page del sito web istituzionale della Società.

2.2 Il quadro normativo e regolatorio degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza per le società in controllo pubblico

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, è stata emanata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*" e ss.mm.ii.

Con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato su due livelli, uno nazionale e uno decentrato.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione, con i relativi aggiornamenti, che contiene gli obiettivi strategici nazionali per lo sviluppo della strategia di prevenzione della corruzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, agli enti di diritto privati partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico ed agli enti pubblici economici, per l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la redazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Ad un secondo livello si collocano invece i PTPC definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione da parte di ciascun ente tenuto all'adozione del PTPC.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione.

La Legge 190 ha inoltre delegato il Governo ad adottare un Decreto Legislativo in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni: il Decreto Trasparenza, successivamente emendato dal Decreto FOIA. Essi hanno introdotto rispettivamente gli istituti dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato.

Dal punto di vista regolatorio, oltre al PNA, un importante riferimento per le società in controllo pubblico è costituito dalle Linee Guida ANAC che hanno fornito i principali adattamenti degli obblighi anticorruzione e trasparenza per gli enti controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni costituiti in forma societaria, con particolare riferimento alle società in controllo pubblico e *in house providing*.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione (o il documento che tiene luogo di esso) deve indicare, per ciascuna delle aree a rischio corruzione rinvenibili nell'attività della società in controllo pubblico (siano esse riconducibili a quelle definite come "comuni e obbligatorie" dalla Legge 190 e dal PNA, siano esse ulteriori rispetto a queste ultime), i processi a rischio e le misure di prevenzione della corruzione adottate e quelle da adottarsi, in un'ottica programmatica.

È inoltre richiesta alle società in controllo pubblico la nomina di un RPCT, chiamato a vigilare sull'osservanza del Piano, e sul rispetto degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Le Linee Guida ANAC prevedono che le predette misure di prevenzione della corruzione integrino il Modello 231 eventualmente adottato. L'ambito di applicazione della Legge 190 e quello del D.Lgs. 231/2001, difatti, non sono coincidenti, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati/illeciti nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diversamente dalla Legge 190, che è volta a prevenire anche reati/illeciti commessi in danno della società. La Legge 190, a differenza del D.Lgs. 231/2001, fa inoltre riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, essendo comprensivo delle più diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto appartenente all'ente del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati¹.

Con riferimento alla disciplina, normativa e regolatoria, in materia di trasparenza, il Decreto FOIA prevede all'art. 10 il venir meno dell'obbligo di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come documento autonomo: è previsto che l'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Decreto Trasparenza avvenga in apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Infine, con riferimento al perimetro degli obblighi di trasparenza, l'art. 2-*bis* del Decreto Trasparenza prevede, in linea con quanto disposto dalle Linee Guida ANAC, che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. 175/2016, tra cui ovviamente le società *in house providing*.

¹ Nella nozione ampia di corruzione di cui alla Legge 190, le situazioni rilevanti comprendono l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ed anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'esercizio di un potere/funzione amministrativa finalizzato ad ottenere vantaggi privati, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3. Il PPC di Visit Bergamo

La Società ha adottato il presente "Piano di Prevenzione della Corruzione" ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012, contenente le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno della Società stessa, tenuto conto del tipo di attività concretamente svolta dalla stessa e dei rischi corruttivi derivanti, in coerenza con le finalità della Legge 190.

Il sistema di controllo dei fenomeni corruttivi della Società trova inoltre coordinamento con il sistema di controllo interno ex D.Lgs. 231/2001 di cui la Società ha provveduto a dotarsi.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate dalla Società con il presente Piano costituiscono misure integrative rispetto a quella adottate dalla Società all'interno del Modello 231 (art. 41 Decreto FOIA).

Il Piano:

- costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di controllo interno aziendale;
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere portato a conoscenza e osservato da tutti i dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, appaltatori e fornitori.

Con particolare riferimento al percorso di predisposizione del Piano, la Società ha proceduto per fasi successive, sulla base dei seguenti *steps*:

- mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società, delle aree e dei processi aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio corruzione valutate in relazione al contesto (interno ed esterno), all'attività e alle funzioni della Società;
- accertamento del grado di rischio di commissione dei reati o comunque di fenomeni di maladministration, contemplando i presidi in essere (risk assessment);
- adozione e/o aggiornamento di presidi volti a minimizzare i rischi corruttivi, specificando per ciascun process owner la relativa responsabilità di implementazione e la tempistica di attuazione;
- definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio sull'attuazione del Piano;
- predisposizione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La Società ha nominato come proprio RPCT la Dott.ssa Arianna Cortesi, responsabile della funzione "Amministrazione".

L'assenza di dirigenti, dovuta alla ridotta dimensione organizzativa della Società, non ha consentito la nomina a RPCT di un soggetto con la qualifica dirigenziale, come richiesto dalla Linee Guida ANAC.

Il RPCT svolge i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza del Piano potendosi anche confrontare, in relazione alle attività di monitoraggio di propria competenza con l'ODV, nonché con gli altri responsabili di funzione della Società;
- vigila sulla validità e adeguatezza del Piano, con particolare riferimento all'effettiva capacità di prevenire la commissione di fenomeni corruttivi all'interno della Società, e ne propone eventuali modifiche da portare all'approvazione del CDA, ove necessario; inoltre, cura la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale e la trasmissione dei suoi principali dati all'ANAC attraverso la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- segnala al CDA l'opportunità di aggiornare il Piano, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero in caso di significative violazioni;
- promuove attività formativa strutturata a livello generale, in relazione alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e alle tematiche dell'etica e della legalità, ed a livello specifico alle persone coinvolte nelle aree a maggiore rischio;

- predisporre (entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroghe) la relazione annuale con il rendiconto sulle attività di verifica svolte, l'efficacia delle misure di prevenzione implementate ed ogni altro fatto rilevante, come previsto dall'art. 1, comma 14, Legge 190, utilizzando preferibilmente format predisposti dall'ANAC, pubblicandola sul sito web istituzionale nella sezione "Società Trasparente" della Società e trasmettendola al CDA e all'ODV per loro opportuna conoscenza;

Per l'esercizio delle sue funzioni, il RPCT può convocare e sentire in qualsiasi momento i dipendenti della Società, richiedendo l'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'acquisizione di elementi utili alla sua attività.

Con riferimento alla normativa in materia di trasparenza (Decreto FOIA), il RPCT è investito dei seguenti ulteriori compiti:

- riceve le istanze di accesso civico aventi ad oggetto l'ostensione di dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Trasparenza;
- può chiedere ad altri uffici della Società informazioni sull'esito delle istanze presentate dai cittadini per l'accesso ai dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decreto Trasparenza;
- riceve le richieste di riesame a fronte del diniego totale o parziale o della mancata risposta degli altri uffici della Società alle richieste di accesso effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decreto Trasparenza (c.d. accesso civico), e risponde a dette richieste con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni;
- effettua la segnalazione ex art. 43, comma 5, Decreto Trasparenza all'organo di vertice della Società (CDA) e agli uffici competenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nel caso in cui la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il RPCT dispone delle risorse, sia umane che finanziarie, della funzione "Amministrazione" di cui è responsabile per lo svolgimento dei propri compiti.

5. Gli altri soggetti coinvolti

Il Consiglio di Amministrazione

Il CDA di Visit Bergamo è l'organo che nomina il RPCT e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

IL CDA definisce gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, che, conformemente all'articolo 1, comma 8, della Legge 190 (come modificata dal Decreto FOIA), costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del presente Piano.

Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza identificati dal CDA nel presente Piano sono i seguenti:

- rafforzare i presidi anticorruzione in materia di: i) acquisti, mediante l'adozione di un apposito Regolamento e l'integrazione dell'Albo Fornitori con una parte relativa agli appaltatori; ii) assunzione e reclutamento del personale, mediante a) l'aggiornamento e l'integrazione del relativo Regolamento con una parte sull'utilizzo di società di recruiting e sull'attivazione di stage, b) lo svolgimento di ulteriori verifiche sulle possibili situazioni di conflitto di interesse del personale in sede di assunzione c) la richiesta alle società di recruiting della comprova dei requisiti di onorabilità e professionalità; iii) rapporti con la stampa, mediante la richiesta ai giornalisti di sottoscrivere il Codice Etico per la partecipazione alle attività organizzate; iv) assoggettamento alla disciplina dall'adottando Regolamento Acquisti degli incarichi ai professionisti.

IL CDA inoltre svolge le seguenti funzioni:

- approva il Piano di Prevenzione della Corruzione, l'eventuale atto di conferma nelle due annualità successive alla sua adozione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;

- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano.

I funzionari responsabili degli uffici

Ai responsabili degli uffici, in particolare quelli riconducibili ad aree a rischio corruzione, sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività di reportistica periodica (semestrale) nei confronti del RPCT;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il RPCT per individuare le misure di prevenzione che sono coerenti con l'organizzazione delle singole funzioni aziendali;
- assicurano l'osservanza del Piano e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate e ne chiedono l'osservanza ai propri collaboratori.

Dipendenti/Collaboratori/Fornitori

I dipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e gli appaltatori/fornitori partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano e segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse al RPCT.

Il Responsabile dell'iscrizione all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti

La Società ha individuato nella figura del responsabile della funzione "Progetti e Commerciale", il Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti ("**RASA**") incaricato di iscrivere la Società nella sua veste di Stazione Appaltante presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ("**AUSA**") istituita presso l'ANAC, e ad aggiornare i relativi dati.

L'Organismo di Vigilanza

L'ODV informa il RPCT qualora nell'esercizio della sua attività di vigilanza ravvisi circostanze rilevanti ai fini anticorruzione.

Ugualmente l'RPCT informa l'ODV di circostanze rilevanti con riferimento al D.Lgs. 231/2001.

L'ODV è destinatario, al pari del CDA, della relazione annuale delle attività predisposta dal RPCT.

L'ODV è altresì responsabile dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della Società, funzione espletata in conformità con le indicazioni fornite annualmente da ANAC.

6. La metodologia seguita per la definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione

La metodologia utilizzata dalla Società per l'effettuazione dell'analisi del rischio è quella indicata all'interno dell'Allegato 1 al PNA, con un approccio quindi di natura "qualitativa".

Si ripercorrono di seguito le fasi che hanno scandito l'attività di mappatura dei processi a rischio, della loro valutazione e dell'analisi in ordine alle misure di prevenzione della corruzione che la Società ha inteso implementare al fine di minimizzare il rischio di fenomeni corruttivi.

Analisi del contesto interno ed esterno

La Società nell'effettuare l'attività di analisi del rischio ha dapprima condotto un'analisi del contesto interno ed esterno in cui essa opera.

Contesto esterno

Dal punto di vista del contesto esterno, si deve notare come Visit Bergamo operi in qualità di società in controllo pubblico, istituita per volontà della Camera di Commercio di Bergamo, della Provincia di Bergamo e del Comune di Bergamo quale strumento per lo sviluppo di tutte le iniziative utili alla promozione del sistema economico-turistico della provincia di Bergamo, nel rispetto dei valori del territorio e dell'ambiente.

L'intera attività della Società può dirsi svolta al servizio degli enti pubblici soci che ne determinano le scelte societarie attraverso il proprio voto in assemblea dei soci.

La Società, oltre che con l'utenza e con gli enti pubblici soci, si interfaccia inoltre con operatori pubblici e privati della Provincia di Bergamo per coordinare progettualità ed iniziative, offrendo tutti i supporti necessari per la loro realizzazione e procedendo anche ad affidamenti di contratti.

La Società, onde promuovere, sviluppare e potenziare il turismo locale, individua e reperisce le risorse all'uopo necessarie in ambito locale, regionale, nazionale e comunitario, interfacciandosi a tal fine con le Autorità coinvolte di volta in volta.

Contesto interno

Dal punto di vista interno, la Società consta di meno di 50 dipendenti: per l'effetto, essa gode della possibilità di applicare le misure semplificatorie esplicitate nel paragrafo 10 del PNA.

La struttura della Società presenta un organo di vertice collegiale (CDA).

Le funzioni sono a diretto riporto dell'organo amministrativo.

In allegato si riporta l'organigramma aggiornato della struttura aziendale.

Le fasi dell'elaborazione del presente Piano

Le fasi che hanno condotto alla elaborazione del presente documento sono rappresentate di seguito, conformemente alle previsioni dell'Allegato 1 al PNA.

Si è dapprima proceduto all'analisi del rischio per ciascuna area, processo e attività riconducibile alla Società: tale analisi ha condotto all'elaborazione di una "mappatura" in formato tabellare (formato excel).

Tale mappatura, così come le misure di prevenzione della corruzione associate a ciascun processo, deve considerarsi integrativa della matrice rischio-reato elaborata in corrispondenza all'implementazione del Modello 231 della Società e dei protocolli di controllo previsti dal Modello stesso al fine di minimizzare la commissione di reati presupposto, i quali svolgono una funzione di presidio di processi che la Società ha valutato come idonei a scongiurare anche il rischio corruttivo preso in considerazione dal sistema di controllo 190.

Successivamente si è proceduto con l'attività di "identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo", che ha condotto all'individuazione per ciascun processo di una serie di eventi rischiosi che potrebbero manifestarsi (cd. Registro dei Rischi). Per ciascun processo a cui siano stati associati uno o più rischi si è poi proceduto a enucleare i relativi indicatori di rischio e a fornire un giudizio sintetico di natura qualitativa.

Infine, si è proceduto, per ciascun processo, al cosiddetto trattamento del rischio: ossia si è valutato per ciascun processo l'esistenza di presidi di controllo in essere (es. regolamenti, procedure, ecc.), la loro efficacia e l'eventuale indicazione di misure da implementare.

Per ciascuna misura da implementare è stato poi individuato un responsabile per l'implementazione, la relativa tempistica di attuazione e l'indicazione di specifici indicatori di monitoraggio.

Il monitoraggio sull'implementazione delle necessarie azioni correttive è posto in capo *in primis* al RPCT.

Il frutto di questa attività è contenuto all'interno dell'Allegato A al presente Piano denominato "MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE", che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è pubblicato unitamente al presente Piano all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale della Società oltre che trasmesso unitamente al presente Piano all'ANAC per la necessaria attività di vigilanza.

L'allegata mappatura dà quindi conto non solo delle aree e dei processi a rischio corruzione ma anche della valutazione del rischio effettuata e delle misure di prevenzione della corruzione attuate e da attuare.

A fianco alle misure di prevenzione specifiche indicate nell'Allegata mappatura, il presente Piano nel prosieguo fornisce invece indicazione con riferimento alle misure di prevenzione "comuni e obbligatorie" in quanto indicate come tali dalla Legge e dalle fonti regolatorie ANAC. Tali misure di prevenzione della corruzione debbono intendersi trasversali a tutte le aree e processi a rischio corruzione, e al rispetto di esse sono chiamati tutti i destinatari del presente Piano indistintamente.

Da ultimo il Presente Piano fornisce all'interno della sezione Trasparenza le indicazioni operative ed organizzative volte ad assicurare la regolare pubblicazione dei dati e documenti per cui la legge prevede la pubblicazione obbligatoria da parte della Società, nonché indicazioni sull'esercizio del cd. accesso civico.

Una sezione finale è infine dedicata ai flussi informativi che hanno il RPCT come destinatario, al monitoraggio da parte dello stesso e all'aggiornamento del presente Piano.

7. Misure di prevenzione del rischio corruttivo obbligatorie ex L. 190/2012

Oltre ai presidi volti a minimizzare rischi corruttivi indicati all'interno dell'Allegato A al presente Piano, nei paragrafi seguenti si riportano le misure comuni e obbligatorie di prevenzione del rischio corruttivo.

7.1 Formazione del Personale

Visit Bergamo, su impulso del RPCT, promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza, strutturati su due livelli:

- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti delle aree a rischio corruzione, e più in generale a tutta la popolazione aziendale;
- livello specifico: rivolto al RPCT, ai componenti del CDA e ai responsabili di funzione.

La formazione, erogata di norma su base annuale, ha ad oggetto la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e le prescrizioni contenute nel presente Piano e nel Codice Etico di Visit Bergamo.

La formazione è erogata in corrispondenza con analoghi eventi formativi dedicati al Modello 231.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione. Ai partecipanti è sottoposto un test di valutazione al termine della sessione formativa, al fine di valutare la comprensione dei contenuti della sessione stessa. Una relazione sullo svolgimento degli eventi formativi è pubblicata sul sito web istituzionale di Visit Bergamo nella sezione Società Trasparente.

Per l'anno 2024 è prevista successivamente all'approvazione del presente Piano l'erogazione della formazione globalmente all'intera popolazione aziendale. Responsabile per l'attuazione è da considerarsi il RPCT.

7.2 Codice Etico

La Società ha adottato un proprio Codice Etico nell'ambito del sistema di controllo previsto dal Modello 231.

Il Codice Etico detta livelli diversi di responsabilità nei confronti dei soggetti che concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività della Società, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

I principi espressi all'interno del Codice Etico sono:

- il rigore morale, l'osservanza di leggi e regolamenti vigenti;
- la correttezza, la trasparenza, la collaborazione ed il reciproco rispetto nei rapporti con soggetti interni ed esterni;
- la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, in considerazione dei diritti della comunità e delle generazioni future;
- la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della crescita professionale delle stesse;
- la tutela dell'integrità morale e fisica dei propri dipendenti al fine di garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione;
- la trasparenza nei confronti dei soci, dei portatori di interessi e del mercato.

Il Codice Etico costituisce dunque di per sé uno strumento idoneo a prevenire fenomeni corruttivi.

7.3 Sistema Disciplinare e collegamento con la valutazione della Performance

Aspetto essenziale per l'effettività del PTPC è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle sue prescrizioni.

Nel Modello 231 è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con Visit Bergamo. Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Visit Bergamo, ai consulenti, fornitori e collaboratori esterni e, più in generale, a tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con Visit Bergamo, nonché ai componenti del CDA, prevedendo in taluni casi adeguate sanzioni di carattere disciplinare, e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

Tale sistema disciplinare e sanzionatorio definito nel Modello 231 si presta anche a regolare nelle parti applicabili eventuali violazioni del Piano: ne consegue che eventuali violazioni da parte dei destinatari delle previsioni del presente Piano saranno soggette alle sanzioni previste per la violazione del Modello 231 come dettagliate nella Parte Generale del Modello 231.

Il RPCT, che nella sua attività di vigilanza abbia rilevato violazioni delle previsioni del presente Piano, è chiamato a collaborare con la funzione preposta all'individuazione della sanzione disciplinare più adeguata rispetto alla violazione del Piano accertata.

È fatta salva l'irrogazione delle sanzioni comunque previste dalla legge in caso di mancata pubblicazione dei dati e documenti per cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria, e, in ogni caso, l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

7.4 Conflitto di interesse

La Società, nell'ambito dell'adozione di misure volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi e della corruzione, è tenuta a individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse che possa sorgere nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti.

Di seguito si dà atto delle misure di prevenzione del rischio di conflitto di interesse, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che la Società intende implementare:

- (i) Implementazione della disciplina sul conflitto di interesse

In sede di adozione del "Regolamento Acquisti" per l'affidamento di contratti pubblici, la Società intende dettagliare:

- la procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto, reale o potenziale, mediante acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse da parte del proprio personale coinvolto nelle fasi di affidamento e gestione del contratto pubblico e (ferma restando la dichiarazione circa l'assenza, a carico dei medesimi soggetti, delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla vigente normativa);
- la procedura di monitoraggio e controllo, anche a campione, di tali dichiarazioni sostitutive, fermo restando che il controllo dovrà essere avviato ogni qual volta sorga il sospetto della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate e anche a seguito della segnalazione di terzi;
- l'indicazione degli uffici e dei soggetti deputati alla predetta attività di monitoraggio;
- la procedura, da svolgersi in contraddittorio con il dichiarante, per la verifica dell'idoneità della rilevata situazione di conflitto di interesse a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa della Società e l'indicazione del titolare del potere sostitutivo incaricato di valutare l'esistenza del conflitto di interesse;
- gli obblighi di comunicazione delle situazioni di conflitto di interesse insorte successivamente alla dichiarazione originaria.

La disciplina di cui sopra sarà delineata tenendo conto della ridotta dimensione organizzativa della Società.

All'interno del medesimo regolamento saranno collocate prescrizioni, indirizzate ai concorrenti e agli affidatari dei contratti pubblici, per la rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse, anche

eventualmente sopravvenute, in relazione ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva.

Responsabili dell'implementazione dei predetti presidi sono il RPCT e il Responsabile Acquisti: tale implementazione dovrà essere conclusa entro il 2024.

7.5 Tutela del dipendente che segnala illeciti ("whistleblowing")

Fonti

La normativa relativa al cd. "whistleblowing" è attualmente contenuta all'interno del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e appunto rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". In precedenza, tale istituto era contenuto all'art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oggi abrogato.

Nella redazione del presente paragrafo sono state altresì prese in considerazione le previsioni in materia di whistleblowing contenute nel PNA e nelle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" approvate da ANAC, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Whistleblowing, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

La disciplina in materia di tutela del whistleblower

La disciplina vigente è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione e, dall'altro, a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, fornendo protezione ai soggetti che si espongono con segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce all'Autorità giudiziaria.

Visit Bergamo intende rispettare le previsioni di cui al Decreto Whistleblowing, di seguito sintetizzate senza pretesa di esaustività.

Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, gli enti tenuti all'applicazione dello stesso e alla previsione di misure di tutela per il dipendente che segnala gli illeciti sono:

- da un lato, i cd. "soggetti del settore pubblico", come definiti all'art. 2, comma 1, lett. p) del Decreto Whistleblowing, e fra cui rientra Visit Bergamo; e, dall'altro
- i cd. "soggetti del settore privato", come definiti all'art. 2, comma 1, lett. q) del Decreto Whistleblowing.

In aggiunta a quanto sopra, il Decreto Whistleblowing amplia notevolmente, rispetto alla precedente normativa, i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria.

Per tale ragione, tutti i soggetti indicati all'art. 3, comma 3, del Decreto Whistleblowing (personale dipendente, lavoratori o collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza), potranno segnalare, divulgare pubblicamente o denunciare violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, laddove risultino integrati i presupposti e le condizioni previste dal Decreto Whistleblowing.

Ambito oggettivo di applicazione

Il Decreto Whistleblowing stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria le cd. "informazioni sulle violazioni", ossia le "informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico [...], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni" (Art. 2, comma 1, lett. b), Decreto Whistleblowing).

Le violazioni, a loro volta, consistono in comportamenti, atti od omissioni lesivi di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, a condizione che la conoscenza sia avvenuta nel contesto lavorativo (Art. 1, comma 1, Decreto Whistleblowing).

Per comprendere appieno quale possa essere l'oggetto delle segnalazioni, ad ogni modo, il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea (Art. 2, comma 1, lett. a), Decreto Whistleblowing) e le relative esclusioni (Art. 1, comma 2, Decreto Whistleblowing).

Nello specifico, si rappresenta che:

- per "violazioni del diritto nazionale" devono intendersi: i) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; nonché ii) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti. In entrambi i casi, dette violazioni non devono consistere nelle "violazioni del diritto dell'Unione europea" di cui *infra* (Art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, Decreto Whistleblowing);
- per "violazioni del diritto dell'Unione europea" devono intendersi: i) gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, e relativi ai settori di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, Decreto Whistleblowing; ii) gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come specificati all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; iii) gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; nonché iv) gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti (Art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3, 4, 5 e 6, Decreto Whistleblowing).

Secondo quanto indicato da ANAC, in aggiunta a ciò, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

La segnalazione, come è facilmente intuibile, dovrà essere il più possibile circostanziata e dovrà indicare chiaramente:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

anche attraverso l'allegazione di documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni

Il Decreto Whistleblowing ha previsto un articolato sistema di presentazione delle segnalazioni, così diversificato:

- canali interni;
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria.

Posto che Visit Bergamo, come anticipato in precedenza, rientra tra i cd. "soggetti del settore pubblico" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del Decreto Whistleblowing, ciascun interessato può segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

Ciò detto, Visit Bergamo è tenuta, in primo luogo, all'attivazione di un idoneo canale di segnalazione interna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (Art. 4, comma 1, Decreto Whistleblowing).

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole (Art. 4, comma 3, Decreto Whistleblowing);
- in forma scritta, con inoltro esclusivamente via posta a Visit Bergamo, posto che secondo quanto rappresentato da ANAC gli strumenti di posta elettronica ordinaria e le PEC non si ritengono strumenti adeguati a garantire la riservatezza. A tal fine, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al RPCT di Visit Bergamo, che sarà oggetto di protocollazione.

La gestione del canale di segnalazione interna sarà affidata al RPCT di Visit Bergamo (Art. 4, comma 5, Decreto Whistleblowing), che possiede i requisiti di imparzialità e indipendenza come prescritto da ANAC.

Quanto alla gestione della segnalazione, il RPCT è tenuto a:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute; e
- fornire un riscontro alla persona segnalante.

Di conseguenza, il RPCT:

- nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettuerà preliminarmente una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste;
- avvierà l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza delle stesse; e, da ultimo
- fornirà un riscontro alla persona segnalante.

Si rammenta altresì che il RPCT di Visit Bergamo risconterà la segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione (Art. 5, comma 1, lett. d), Decreto Whistleblowing).

Il RPCT, inoltre, metterà a disposizione informazioni sull'utilizzo dei canali di segnalazione, con particolare riguardo ai presupposti per il loro utilizzo nonché alle procedure da seguire. Tali informazioni saranno chiare e facilmente accessibili anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, siano legittimate a presentare segnalazioni di whistleblowing.

In secondo luogo, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 6 del Decreto Whistleblowing (che confermano la preferenza per il canale di segnalazione interna), è stata introdotta la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno, attivato e gestito da ANAC in conformità alle Linee Guida indicate nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e con le stesse modalità di cui al canale di segnalazione interna (Art. 7 Decreto Whistleblowing). Si riporta di seguito il link alla relativa Piattaforma ANAC <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

In terzo luogo, l'art. 15 del Decreto Whistleblowing introduce, come anticipato, l'istituto della divulgazione pubblica, consentendo alla persona segnalante di beneficiare della protezione prevista nei casi precedenti al ricorrere delle condizioni ivi indicate.

Da ultimo, il Decreto Whistleblowing riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie.

Le tutele e le misure di sostegno

Il Decreto Whistleblowing offre un ampio sistema di tutele nei confronti di colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni. A tal fine, il sistema predisposto comprende:

- la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- le misure di sostegno del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

In primo luogo, in conformità alla precedente normativa, il Decreto Whistleblowing indica un preciso obbligo di riservatezza a carico dell'amministrazione o ente che riceve e tratta le segnalazioni, nonché alla stessa ANAC, stabilendo che *"le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse"* (Art. 12, comma 1, Decreto Whistleblowing), indicando altresì le modalità in cui è garantita la riservatezza in ambito giurisdizionale e nel procedimento disciplinare.

In aggiunta a ciò, come anticipato, la tutela della riservatezza è riconosciuta anche al cd. *"facilitatore"* (Art. 2, comma 1, lett. h), Decreto Whistleblowing), nonché alle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione (Art. 12, comma 7, Decreto Whistleblowing) e sono previste specifiche previsioni con riferimento al trattamento dei dati personali (Art. 13 Decreto Whistleblowing).

In secondo luogo, il Decreto Whistleblowing introduce, ad ulteriore tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione nei confronti del medesimo, statuendo che *"gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione"* (Art. 17, comma 1, Decreto Whistleblowing).

Nello specifico, la ritorsione consiste in *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"* (Art. 2, comma 1, lett. m), Decreto Whistleblowing) e vengono altresì specificate, all'art. 17, comma 4 del Decreto Whistleblowing, alcune fattispecie che integrano detta definizione.

L'applicazione del regime di protezione è subordinata a specifiche condizioni e requisiti (art. 16 del Decreto Whistleblowing) e la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente ad ANAC secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

In terzo luogo, oltre alle tutele in precedenza descritte, il Decreto Whistleblowing prevede altresì una limitazione di responsabilità per colui il quale dovesse rivelare o diffondere alcune categorie di informazioni, specificate all'art. 20 del Decreto Whistleblowing, laddove *"vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 16"*.

Da ultimo, il Decreto Whistleblowing introduce per la prima volta la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore per la predisposizione di apposite misure di sostegno nei confronti del segnalante, ulteriormente specificate all'art. 18 del Decreto Whistleblowing, pubblicando altresì l'elenco eventualmente formato a tal fine, consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9>

7.6 Rotazione o misure alternative

La Società, a motivo delle ridotte dimensioni organizzative, non ritiene di poter essere in condizione di effettuare una rotazione ordinaria, se non arrecando nocumento all'operatività della stessa. Al fine quindi di non sottrarre competenze professionali specialistiche agli uffici la Società adotta con riferimento alle aree e ai processi a più alto rischio corruttivo misure alternative alla rotazione del personale e dei responsabili di funzione, distinguendo per quanto possibile, all'interno di ciascun processo le competenze fra i soggetti coinvolti (cd. segregazione delle funzioni, come previsto dalle Linee Guida ANAC e dal PNA).

Per l'applicazione del principio di segregazione delle funzioni all'interno dell'organizzazione della Società si fa riferimento alle misure di controllo ulteriori e specifiche che la Società ha implementato, ed elencate all'interno dell'Allegato A "MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE" al presente Piano.

7.7 Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e relative al cd. *pantouflage*

All'atto del conferimento dell'incarico di consigliere di amministrazione, il soggetto chiamato a ricoprire l'incarico è tenuto a dichiarare preventivamente l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013.

Successivamente alla verifica (da effettuarsi tempestivamente) dell'assenza di cause ostative, la figura potrà essere investita dell'incarico.

A tal fine è previsto, per il caso di procedura per la selezione di una risorsa chiamata a ricoprire una posizione organizzativa dotata di poteri gestionali, che sia adeguatamente pubblicizzata la necessaria insussistenza di cause ostative al conferimento dell'incarico.

Con periodicità annuale i componenti del CDA sono chiamati a dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013.

In caso di selezione di nuovi dipendenti dovrà inoltre essere adeguatamente pubblicizzata la causa ostativa costituita dall'art. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001 (cd. *pantouflage*) relativa all'assunzione di dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della società stessa.

All'atto dell'assunzione i neo-dipendenti rendono in ogni caso la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

Il RPCT è chiamato a vigilare annualmente sull'adempimento di tali obblighi dichiarativi, effettuando specifici controlli e rendendo i format di dichiarazione maggiormente intellegibili per il dichiarante con indicazione espressa delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità.

In ogni caso sarà tenuto ad effettuare le dovute verifiche sulla base di segnalazioni da parte di soggetti interni ed esterni.

La Società, inoltre, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica da essa bandite chiede ai concorrenti di dichiarare l'insussistenza della causa ostativa prevista dall'art. 53 comma 16-ter, conformemente alle previsioni delle Linee Guida ANAC e del PNA oltre che in conformità con le previsioni dei bandi tipo previsti dall'ANAC stessa (bando tipo n. 2 del 2 settembre 2014 e bando tipo n. 1 del 22 novembre 2017, tra gli altri).

La Società ha inoltre esteso l'obbligo dichiarativo relativa all'assenza della causa ostativa del *pantouflage* anche con riferimento ai contratti di consulenza con professionisti esterni, che dovranno dichiarare all'atto dell'accettazione dell'incarico l'insussistenza della causa ostativa ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001.

In caso di selezione di nuovi dipendenti dovrà essere adeguatamente pubblicizzata la causa ostativa relativa al *pantouflage* all'interno degli avvisi/bandi per la selezione di nuove risorse.

La Società intende rendere operativa la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Responsabile per l'attuazione delle precitate misure è il RPCT.

8. Trasparenza

La trasparenza costituisce uno dei presidi comuni e obbligatori considerati più importanti ed efficaci contro i rischi corruttivi, come previsto sia dalla Legge 190 che dal PNA.

Alla luce dell'entrata in vigore del Decreto FOIA, è necessario distinguere da un lato gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza cui sono tenute le società in controllo pubblico (art. 5, comma 1, Decreto Trasparenza), dall'altro la facoltà di chiunque di accedere a dati, informazioni e documenti detenuti dalle società in controllo pubblico ulteriori rispetto a quelli per cui è prevista dalla legge la pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, Decreto Trasparenza).

Con riferimento ai dati e ai documenti per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, i responsabili della selezione e della trasmissione dei dati coincidono con i responsabili delle singole funzioni aziendali: tali soggetti sono chiamati a trasmettere il dato/documento privilegiando l'invio telematico/informatico al Responsabile della gestione della pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale, che è incaricato della pubblicazione di tutti i dati e documenti all'interno della sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale.

Nello specifico, i responsabili della selezione e della trasmissione dei dati sono i responsabili delle seguenti funzioni:

- funzione "Amministrazione e personale";
- funzione "Progetti e Commerciale";
- funzione "Comunicazione e marketing";
- funzione "Infopoint Aeroporto".

Il RPCT è chiamato a vigilare sulla corretta pubblicazione dei dati, e, in difetto, a segnalare ex art. 43 co. 5 Decreto Trasparenza al CDA e alla funzione aziendale competente per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (tra quelle previste dal CCNL) la mancata comunicazione o la mancata pubblicazione dei dati da parte delle funzioni aziendali preposte alla selezione/pubblicazione del dato.

La responsabilità dell'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi delle Linee Guida ANAC è rimessa all' ODV.

La pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale della Società deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

a) Completezza:

la pubblicazione deve essere esatta e accurata. In particolare:

- l'esattezza fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere;
- l'accuratezza concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

b) Aggiornamento:

per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento.

Si precisa che con il termine "aggiornamento" non si intende necessariamente la modifica del dato o dell'informazione, ma anche il semplice controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, a tutela degli interessi individuali coinvolti.

Nell'ambito degli atti di regolazione dell'ANAC applicabili sono individuate quattro diverse frequenze di aggiornamento:

- Aggiornamento "annuale" per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale;
- Aggiornamento "semestrale" per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici;
- Aggiornamento "trimestrale" per i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- Aggiornamento "tempestivo" per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

c) Durata della pubblicazione:

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, andranno di regola pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti (art.8, comma 3, Decreto Trasparenza), salvo espressa disposizione contraria di legge o difformi indicazioni da parte dell'ANAC (art. 8, comma 3-bis, Decreto Trasparenza).

Allo scadere del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati per cui è prevista l'obbligatoria pubblicazione da parte della legge sono accessibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decreto Trasparenza, al pari di ogni altro documento, dato o informazione detenuta dall'Amministrazione.

d) Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere resi disponibili in formato di tipo aperto e devono altresì essere riutilizzabili, giusta quanto prescritto dall'art. 7 del Decreto Trasparenza e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate.

In aggiunta a ciò, deve essere garantita la correttezza, l'integrità, la facile accessibilità e consultazione delle informazioni pubblicate nel sito web.

Sono dunque esclusi i formati proprietari.

Come specificato dagli atti di regolazione ANAC applicabili è possibile utilizzare sia software Open Source (es. Open office), sia formati aperti (es. Rtf per i documenti di testo e csv per i fogli di calcolo).

Per quanto concerne il PDF è possibile l'impiego del formato PDF/A, i cui dati sono elaborabili a differenza del PDF in formato immagine, con scansione digitale di documenti cartacei, che non assicura informazioni elaborabili.

La verifica dell'accessibilità dei dati è onere del RPCT.

8.1 Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico prevede il diritto di chiunque di richiedere (senza la dimostrazione di alcuna legittimazione o interesse) la pubblicazione di dati, informazioni o documenti per cui la legge preveda forme di pubblicità obbligatoria in capo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti gravati da tale onere (art. 5, comma 1, Decreto Trasparenza).

Il Decreto FOIA ha inoltre introdotto la facoltà di formulare richieste di accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, Decreto Trasparenza), nel rispetto dei limiti fissati dal successivo art. 5-bis (es. tutela della privacy) e delle Linee Guida ANAC contenute all'interno della Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto "INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013".

L'istanza di accesso, che può essere inoltrata anche per via telematica all'indirizzo mail amministrazione@visitbergamo.net e pubblicata sul sito web istituzionale all'interno della sezione Società Trasparente, alla cortese attenzione dell'amministrazione, con sede legale in Bergamo (24121), via Tasso n. 8, è successivamente trasmessa ad uno dei seguenti uffici per la relativa trattazione:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti;
- al RPCT, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, informazioni, documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In ogni caso il RPCT (unitamente alla sua struttura di supporto) fornisce la sua assistenza alla funzione a cui è stata formulata la richiesta di accesso, in termini di istruttoria, eventuale notifica a controinteressati e formulazione della motivazione in termini di accoglimento/diniego della richiesta.

Se l'istanza di accesso civico formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, Decreto Trasparenza, ha ad oggetto dati, informazioni o documenti per cui non è prevista una pubblicazione obbligatoria e per i quali siano rinvenibili controinteressati, è necessario dare comunicazione agli stessi: ai sensi all'art. 5, comma 5, Decreto Trasparenza, la comunicazione avviene tramite raccomandata a/r da inviare ai controinteressati i quali hanno facoltà di opporsi nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di diniego totale o parziale, o mancata risposta nel termine predetto, è possibile formulare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

9. Flussi informativi, Monitoraggio e aggiornamento del Piano

9.1 Flussi informativi e Monitoraggio

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

Posto che, come anticipato nel paragrafo 6 del presente Piano, Visit Bergamo possiede meno di 50 dipendenti, ad essa sono applicabili le misure semplificatorie in materia di monitoraggio indicate nel PNA (e, segnatamente, nella Parte generale del medesimo, *sub "Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT" – "10. Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti"*), come di seguito specificate.

Il monitoraggio verrà svolto come da Allegato A al presente Piano denominato "MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE" e, in ogni caso, almeno due volte l'anno e con una campionatura non inferiore al 30% annuale, salvo deroga motivata.

A tal fine, il RPCT predispone inoltre un piano di monitoraggio semestrale che dovrà indicare:

- i processi/attività oggetto del monitoraggio;
- le periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento della verifica.

Il RPCT per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle risorse della struttura di cui fa parte.

Il RPCT trasmetterà poi annualmente (entro il 15 dicembre di ciascun anno) al CDA e all'ODV la sua Relazione annuale, pubblicata altresì sul sito web istituzionale della Società nella sezione Società Trasparente, come prescritto dall'ANAC.

La Relazione ha ad oggetto:

- lo stato di implementazione delle misure previste dal Piano;
- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti, eventuali dirigenti e amministratori;

- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il RPCT condivide periodicamente le risultanze dell'attività di prevenzione della corruzione con il CDA e l'ODV, ivi compresi l'opportunità dell'aggiornamento periodico del Piano e lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano stesso.

I responsabili delle funzioni comunicano trimestralmente al RPCT l'eventuale verificarsi di comportamenti corruttivi, lo aggiornano sull'efficacia dei presidi anticorruzione esistenti e sull'attuazione di quelli per cui era prevista l'implementazione, e suggeriscono infine l'introduzione di correttivi o di nuove misure volte a minimizzare ulteriormente i rischi corruttivi.

I responsabili delle funzioni, al verificarsi di circostanze rilevanti per il sistema di controllo ex Legge 190 o in caso di segnalazione da parte dei propri sottoposti, sono tenuti a informare tempestivamente il RPCT.

È facoltà del RPCT acquisire in ogni caso e in ogni tempo tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

9.2 Programmazione degli obiettivi ed aggiornamento del Piano

Posto che, come anticipato nel paragrafo 6 del presente Piano, Visit Bergamo possiede meno di 50 dipendenti, ad essa sono applicabili le misure semplificatorie in materia di aggiornamento del Piano indicate nel PNA (e, segnatamente, nella Parte generale del medesimo, sub "Programmazione e monitoraggio PIAO e PTPCT" - "10. Semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti"), come di seguito specificate.

Invero, Visit Bergamo potrà confermare, per le successive due annualità, il presente strumento programmatico con apposito atto del proprio organo di indirizzo, laddove non si siano verificate le seguenti evenienze:

- emersione di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- introduzione di modifiche organizzative rilevanti;
- modifica degli obiettivi strategici.

Nell'atto di conferma o di nuova adozione occorrerà ad ogni modo dare conto, rispettivamente, del fatto che non siano intervenuti i fattori indicati sopra, ovvero che essi siano intervenuti e su che cosa si è inciso in modo particolare nel nuovo atto di programmazione.

Rimane comunque fermo l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

A prescindere dal dovere di aggiornamento, come sopra specificato, e dall'implementazione delle misure di prevenzione che la Società, per ciascuna area di rischio, ha programmato di adottare nell'anno seguente, il RPCT valuta periodicamente l'adeguatezza del Piano, anche sulla base delle comunicazioni trimestrali dei Responsabili delle funzioni, e propone al CDA eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di:

- implementare il Piano;
- migliorare l'efficacia e l'effettività del Piano stesso, soprattutto qualora si verificano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa della Società.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 190, come modificata dal Decreto FOIA, il presente Piano è adottato dal CDA della Società, su proposta del RPCT, ed è infine pubblicato sul sito web istituzionale della Società e trasmesso all'ANAC.

10. Allegati al Piano

- Allegato A: "MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE"

- Allegato B: ORGANIGRAMMA VISIT BERGAMO